



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate. Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione. Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, “*è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*” ed ha “*la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive*” (sentenza n. 179/2007). Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge n. 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno*; l'*osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione*; la *sostenibilità dell'indebitamento*; l'*assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*). In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014). Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo. Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata

l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*“irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti”*, art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*“attuazione dei programmi di spesa”* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *“la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *“anche in prospettiva”* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

In merito al rendiconto 2015, relativo al comune di Fonte (TV), la Sezione ha disposto l'archiviazione senza osservazioni su esame delle relazioni ex art. 1, comma 166, L. 266/2005 (enti locali), con deliberazione n. 541/2018/PRNO.

Quanto al presente controllo finanziario, in relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota prot. n. 12510 del 29/11/2021. Il Sindaco e il Revisore hanno fornito riscontro con nota Cdc prot. n. 12801 del 9/12/2021, di cui si darà contezza nell'ambito dei corrispondenti paragrafi del presente atto deliberativo.

In proposito, la Sezione ha esaminato la documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2019 relativa al Comune di Fonte (TV) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria ordinata per segmenti di materia e compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Rendiconto 2019	
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1=G+H+I-L+M)	273.162,52
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	264.916,24
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	276.668,05
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	273.162,52
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	200.374,66
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	184.157,08
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	158.449,85
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	473.537,18
W2) Equilibrio di bilancio	449.073,32
W3) Equilibrio complessivo	435.117,90

L'Ente ha conseguito, a rendiconto 2019, i seguenti esiti.

Per la parte corrente: 1) un risultato di competenza di parte corrente non negativo pari a euro 273.162,52, come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018 e un equilibrio di bilancio di parte corrente di euro 264.916,24, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011, risultante per effetto delle risorse accantonate stanziare di parte corrente di importo di euro 6.561,94 e delle risorse vincolate di parte corrente di euro 1.684,34; 2) un equilibrio complessivo di parte corrente di euro 276.668,05 (per effetto della variazione degli accantonamenti di euro 11.751,81) ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. L'avanzo utilizzato di parte accantonata per le spese correnti di cui al risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione per importo pari a euro 11.606,86.

Per la parte capitale: 1) un risultato di competenza di parte capitale non negativo pari a euro 200.374,66, come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018; 2) un equilibrio di bilancio di parte capitale di euro 184.157,08 ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1 agosto 2019 per effetto delle risorse accantonate di euro 16.217,58; 3) e infine un equilibrio complessivo di bilancio di parte capitale di euro 158.449,85 nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 per effetto della variazione degli accantonamenti di euro – 25.707,23. L'avanzo attinto dalla componente destinata agli investimenti di cui al risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione per importo pari a euro 404.557,28.

È rinvenibile pertanto: 1) un risultato di competenza non negativo pari a euro 473.537,18, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018; 2) un equilibrio di bilancio di euro 449.073,32, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011, per effetto delle risorse accantonate di euro 22.779,52 e delle risorse vincolate di euro

1.684,34; 3) un equilibrio complessivo di euro 435.117,90 ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1 agosto 2019, risultante per effetto della variazione degli accantonamenti stanziati di euro 13.955,42.

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica, sia a rendiconto e anche in sede previsionale avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Rendiconto 2019		
Fondo cassa al 31/12/2018	(+)	1.905.451,68
Totale residui attivi	(+)	771.735,92
Totale residui passivi	(-)	569.091,71
FPV in spesa di parte corrente	(-)	27.276,65
FPV in spesa di parte capitale	(-)	980.103,76
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
Risultato contabile di amministrazione	(=)	1.100.715,48
Totale accantonamenti	(-)	205.836,29
di cui: FCDE		100.850,62
di cui: Fondo contenzioso		0,00
di cui: Fondo perdite partecipate		0,00
di cui: Altri accantonamenti		104.985,67
Totale parte vincolata	(-)	139.149,84
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	132.014,70
Totale parte libera (avanzo)	(-)	623.714,65

Il risultato di amministrazione 2019 è positivo, anche con riferimento alla parte libera pari a euro 623.714,65, e rappresenta un trend in progressivo miglioramento nel suo complesso e nella sua composizione rispetto all'esercizio precedente. Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva in particolare quanto segue.

FONDO CONTENZIOSO

Nella Sezione III di pag. 5 del questionario relativo ai debiti fuori bilancio, l'Ente dichiara che non sono state accantonate, nel risultato di Amministrazione risorse per *eventuali oneri da contenzioso*. Tale dato trova conferma nella relazione dell'Organo di revisione. Nella sezione I – “Gestione Finanziaria Accantonamenti - verifica congruità”, al punto 7.2 di pag. 11 del questionario del rendiconto 2019 l'Ente attesta che “*non ricorre la fattispecie*” in ordine al quesito “*le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?*”. Ancorché non obbligatorio, la Sezione suggerisce in via meramente prudenziale l'accantonamento ai fini del fondo contenzioso.

FCDE

L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.. In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 100.850,62. Lo stesso accantonamento rappresenta una sterilizzazione del rischio dei crediti di dubbia esazione iscritti ai titoli 1 e 3 di parte corrente, di rapporto percentuale pari al 18,57% che subisce un incremento a rendiconto 2020, raggiungendo il 23,79%.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	370.201,84	288.239,07	77,86
Tit.1 competenza	1.915.145,80	1.614.977,84	84,33
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	139.514,66	115.663,43	82,90
Tit.3 competenza	382.651,62	244.953,86	64,01

La tabella evidenzia una buona percentuale di capacità di riscossione.

SITUAZIONE DI CASSA

Rendiconto 2019	
Fondo cassa finale	1.905.451,68
Anticipazione di tesoreria	---
Cassa vincolata	---
Indice tempestività dei pagamenti	-9,15

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. L'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta avere valore negativo, ossia attesta che i pagamenti sono stati effettuati con una media di 9,15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture, e l'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Ente. L'Ente dichiara che *“Non ricorre la fattispecie in ordine alla cassa vincolata”*.

In ordine a quest'ultimo punto, per quanto sia capiente il fondo cassa finale (Euro 1.905.451,68), si richiama, ad ogni buon conto, il precedente della Sezione Veneto (Delib. 144/2021/PRSE) per cui si raccomanda *il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.- Allo stesso modo, l'art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".- Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione*

della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR (cfr. anche Sez. controllo Veneto, Delib. n. 167/2020/PRSE).

INDEBITAMENTO

Rendiconto 2019	
Debito complessivo a fine anno	378.963,92

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata. In relazione alla facoltà di rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti di cui all'art. 1, co. 961 e segg. di cui alla Legge 145/2018, così come in seguito regolamentata ex D.M. 30 agosto 2019, si è riscontrata la non presenza di mutui a tasso fisso (cfr. All. A al DM richiamato) che presentano le caratteristiche di rinegoziazione specificamente identificate dalla norma e che comportando economie conseguenti, consentano il successivo utilizzo di tali risorse, senza vincolo di destinazione. L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel ottenendo la percentuale del 0,75 d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti registrate nell'esercizio 2017.

PIANO DELLA PERFORMANCE

Dall'esame del questionario è emerso che il piano della performance è stato approvato, unificato nel PEG, in data 11/9/2019. L'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che negli enti con popolazione superiore a 5000 abitanti: (i) il piano della performance è unificato organicamente nel PEG; (ii) il PEG deve essere adottato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Il Comune ha adottato il bilancio di previsione in data 28/03/2019. Di conseguenza, l'approvazione del PEG e dell'unito piano delle performance in data 11/9/2019 risulta tardiva. In sede istruttoria, l'Ente ha precisato, giusta nota Prot. Cdc n. 12801 del 9/12/21, che *“Si confermano le date desumibili da questionari e si trasmettono i relativi atti. Il 26/05/2019 le elezioni amministrative previste, hanno comportato il cambio del Sindaco e degli assessorati di comparto. Il Sindaco e l'intero organo esecutivo subentrato hanno voluto meglio comprendere i carichi di lavoro e funzionali nelle aree organizzative del Comune, per valutare la possibilità di una riorganizzazione interna del personale; il Piano delle performance e degli obiettivi sono stati approvati il 11/09/2019 e le nomine dei responsabili dei servizi sono avvenute in data 12/09/2019. Quanto al periodo precedente al 11/09/2019, le ridotte dimensioni dell'Ente ed il dettaglio nell'assegnazione delle risorse all'interno del Piano Esecutivo di Gestione, hanno permesso agli organi di controllo interni di tenere agevolmente monitorata la qualità delle performance individuali, pur in assenza del Piano della performance”*.

La Sezione non può esimersi dal sottolineare che il *“Piano della performance”* si inquadra nell'ambito delle attività tipiche della programmazione finanziaria dell'ente territoriale e locale. In ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, rilevano le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5, D. Lgs. 150/2009 per effetto delle quali *“(…) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al*

conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica”.

L'adozione del suddetto piano è, dunque, condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire; inoltre, *“l'assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato”* (Sez. controllo Veneto, deliberazioni n. 161/2020/PRSP e 161/2013/PAR; Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 123/2013/PAR e 15/2016/PAR; Sez. Controllo Sardegna deliberazione n. 1/2018/2018). La Sezione invita l'Ente a porre in essere ogni utile azione al fine di assicurare che gli strumenti di programmazione siano adottati entro i termini legislativamente previsti e a verificare il rispetto delle disposizioni conseguenziali e connesse al rilevato inadempimento.

RAPPORTI DEBITI/CREDITI TRA ENTI E ORGANISMI DELEGATI

Dalla lettura del quesito 10.2 di pag. 16 del questionario, è rinvenibile che l'Ente attesta che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG. L'Organo di revisione precisa a pag. 34 della propria relazione al rendiconto 2019, che *“ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del d. lgs. n. 118/2011, riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli Organismi partecipati, non recano l'asseverazione anche dell'Organo di Controllo dei relativi Enti e società controllati e partecipati. L'Organo di revisione pertanto attesta la consistenza dei crediti e debiti solo sulla base delle scritture contabili dell'ente.”* A seguito di richiesta di delucidazioni di cui alla nota della Sezione prot. Cdc n. 12510 del 29/11/2021, l'Ente dichiara nelle proprie controdeduzioni che *“La circolarizzazione e verifica dei crediti con le Società partecipate avviene ogni fine anno e c'è piena corrispondenza tra i valori in bilancio delle partecipate ed i valori nel bilancio comunale. Tuttavia, non si riscontra una formale asseverazione da parte di nessuna delle società di revisione delle partecipate, che inviano una “relazione di revisione” priva di formale asseverazione”.*

La Sezione, a tal proposito, ribadisce l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal d. lgs. n. 126 del 2014 - di allegare al rendiconto la relazione sulla gestione che illustri *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tale caso l'ente assume senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della conciliazione delle partite debitorie e creditorie”.*

Tale prassi risponde ai principi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale – sentenza n. 239/2012). La discrasia contabile, con l'andar del tempo, rischia di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di alterare gli equilibri finanziari dell'ente locale. È utile sottolineare, infatti, che la norma “si pone l'obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che, talvolta, si riscontrano nei bilanci della singola partecipata e dell'ente socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di “offrire” dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze” (Corte dei conti, Sezione Controllo 13 Lombardia - delibera n. 479/2013/PAR). L'obbligo di dare dimostrazione della conciliazione dei rapporti debitori/creditori in origine previsto, per gli enti locali, dal D.L. n. 95/2012, è stato successivamente esteso a tutti gli enti territoriali (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011, integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014).

La Sezione non può esimersi, dunque, dal ribadire la necessità dell'integrità nell'assolvimento dell'adempimento previsto dal legislatore, in ordine alla circolarizzazione dei crediti/debiti verso le varie partecipazioni dirette e indirette, e dal richiedere l'asseverazione e conciliazione delle eventuali posizioni da parte dell'Organo di revisione dell'Ente e di quello dell'organismo partecipato, al fine di evitare eventuali scostamenti che possano alterare e/o pregiudicare il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente.

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

Dalla lettura degli schemi di bilancio della Banca Dati Amministrazioni pubbliche e dalla relazione dell'Organo di revisione, in ordine alle risultanze del conto economico, si evince a rendiconto 2019 un risultato economico d'esercizio negativo pari a euro - 786.211,50; lo stesso saldo si mantiene negativo, sebbene con un trend in miglioramento, nel ciclo di bilancio successivo (euro -494.909,88 al 31/12/2020). In esito alla richiesta di chiarimenti, giusta nota prot. Cdc 12510 del 29/11/2021 il Comune ha precisato che, *“Come facilmente individuabili nel conto economico emergono annualmente circa un milione di euro di ammortamenti su immobilizzazione materiali, che l'Ente ha provveduto a far aggiornare con l'entrata in vigore delle norme sull'armonizzazione contabile già nel 2016 e che determinano conseguentemente la perdita esposta (...)”*.

Pur prendendo atto della risposta, la Sezione rammenta che il decreto sull'armonizzazione prevede al punto 6.3 dell'allegato 3 “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico – patrimoniale”, che *“L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri”*.

La Sezione rammenta altresì, che in base al principio generale o postulato n. 15, previsto dall'art. 3, comma 1), del D. Lgs. n. 118/2011 *“L'equilibrio di bilancio infatti comporta*

anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione”.

Raccomanda, pertanto, di attivarsi al fine di conseguire un risultato economico di esercizio positivo, nel rispetto dell’indicato postulato generale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2019 del Comune di Fonte (TV), alle condizioni e secondo le modalità in parte motiva:

- 1) suggerisce l’accantonamento prudenziale del fondo contenziosi;
- 2) prende atto dell’assenza della cassa vincolata, rappresentando l’attivazione delle riserve prudenziali del caso;
- 3) rileva la tardiva approvazione del piano economico di gestione e del piano della performance e ne raccomanda per il futuro l’adozione entro i termini di legge;
- 4) richiama l’Amministrazione comunale al puntuale e integrale adempimento in ordine all’asseverazione e conciliazione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie tra Organismi partecipati ed Ente, ottemperando compiutamente alle disposizioni previste in materia;
- 5) invita l’ente a porre attenzione alla copertura della perdita d’esercizio, raccomandando l’applicazione del principio dell’equilibrio di bilancio anche nell’ambito del conto economico dell’Ente.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Fonte (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 11 gennaio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

F.to digitalmente Alessia Boldrin